

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 giugno 2017

Revisione e aggiornamento del decreto 14 gennaio 2014, concernente «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'. (Decreto n. 19).». (17A04205)

(GU n.148 del 27-6-2017)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'art. 5, comma 4, lettera a);

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto l'art. 17, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni sulla tassonomia degli enti in contabilita' civilistica;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 27 marzo 2013, «Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica», recante disposizioni sulla tassonomia;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 «Introduzione della contabilita' economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico nelle universita' in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell'art. 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e, in particolare, l'art. 2 «Principi contabili e schemi di bilancio» e l'art. 9 «Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» (Gazzetta Ufficiale 8

settembre 2016, n. 210) e, in particolare, l'art. 21 «Norme finanziarie sulle società partecipate delle amministrazioni locali», nella parte riferita alle pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica;

Ritenuto necessario sottoporre a revisione ed aggiornamento i principi contabili e gli schemi di bilancio, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università», al fine di rendere omogenea e univoca l'applicazione dei criteri di valutazione e imputazione delle poste di bilancio da parte degli atenei, tenendo conto delle specificità del sistema universitario, in conformità al principio di comparabilità dei bilanci;

Sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica in data 11 gennaio 2017, della VII Commissione della Camera dei deputati in data 17 gennaio 2017 e della V Commissione della Camera dei deputati in data 17 gennaio 2017;

Considerato che la V Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18;

Considerato altresì che l'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone che, decorso il termine di venti giorni assegnato alle commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri;

Ritenuto opportuno, stante la rilevanza di commesse, progetti e ricerche finanziate o co-finanziate da soggetti terzi per l'attività universitaria, apportare le modifiche richieste dalla VII Commissione della Camera dei deputati in data 17 gennaio 2017 - osservazione c) - e dedicare una apposita area specifica dello Stato patrimoniale;

Decreta:

Art. 1

Modifica degli schemi di bilancio

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «, secondo i criteri stabiliti dal principio contabile n. 22 emanato dall'OIC» sono eliminate.

Art. 2

Modifica dei principi di valutazione delle poste

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «iscrizione nell'attivo patrimoniale», le parole: «, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile,» sono eliminate;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «atto di donazione», sono inserite le seguenti: «o successione», e dopo le parole: «in mancanza,», sono inserite le seguenti: «per gli immobili sulla base del valore catastale e per gli altri beni»;

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il corrispondente

valore deve essere iscritto», le parole: «nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio Vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto», sono sostituite dalle seguenti: «come Provento al momento del ricevimento;»;

d) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con contropartita una voce di», le parole: «Conto Economico (provento straordinario)», sono sostituite dalla seguente: «Provento»;

e) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «società o altri enti controllati e collegati», sono inserite le seguenti: «, in presenza di perdite durevoli di valore,» e le parole: «al «metodo del patrimonio netto» di cui all'art. 2426, comma 4, del codice civile», sono sostituite dalle seguenti: «all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dei medesimi»;

f) al comma 1, lettera g), dopo le parole: «Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario assume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti» sono inserite le seguenti: «, alle commesse»; dopo le parole: «Tali progetti» è inserita la seguente: «,commesse»; il periodo: «Per le commesse annuali la valutazione avviene al costo, per le commesse pluriennali la valutazione, a scelta dell'ateneo, avviene al costo o in base allo stato avanzamento lavori.», è sostituito dal seguente: «Per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate annuali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata; per i progetti, le commesse o le ricerche finanziate/cofinanziate pluriennali la valutazione avviene in base al criterio della commessa completata ovvero, in relazione a condizioni contrattuali e/o di finanziamento riconducibili allo stato avanzamento lavori, in base al criterio della percentuale di completamento.»; il periodo: «Nel caso di commesse pluriennali la scelta deve essere univoca per tutti i progetti/ricerche dell'ateneo.» è eliminato, e dopo le parole: «I proventi relativi ai progetti» sono inserite le seguenti: «, alle commesse e alle ricerche finanziate/cofinanziate»; dopo le parole «rateo attivo a Stato Patrimoniale» sono inserite le seguenti «nell'apposita area specifica dell'attivo» e dopo le parole «risconto passivo» sono inserite le seguenti «,da iscrivere a Stato Patrimoniale, nell'apposita area specifica del passivo».

Art. 3

Modifica dei criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni» sono eliminate.

Art. 4

Modifica piano dei conti e predisposizione bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria

1. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università» è abrogato.

2. All'art. 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria», sono inserite le seguenti: «, in termini di cassa,» e, alla fine, e' aggiunto il seguente periodo «, tenendo conto delle regole tassonomiche previste dal Manuale tecnico operativo di cui al successivo art. 8.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui al comma 1, e' coerente nelle risultanze con il Rendiconto Finanziario di cui all'art. 3, comma 1.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Con le modalita' definite dall'art. 14, comma 8, legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e successive modifiche e integrazioni, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dallo schema di cui all'allegato 2. Tale aggiornamento tiene conto della specificita' del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto. A decorrere dall'adeguamento SIOPE cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria con le modalita' di cui al comma 1. Le universita', considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio unico d'ateneo d'esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi.»;

d) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 5

Modifica dell'allegato 1 - Schemi di bilancio contabilita' economico-patrimoniale

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nello Stato Patrimoniale la voce B) II 4) «Crediti verso l'Unione europea e altri Organismi internazionali» e' sostituita da «Crediti verso l'Unione europea e il Resto del Mondo»;

b) nello Stato Patrimoniale la voce C) c1) «Ratei per progetti e ricerche in corso» e' sostituita da «Ratei e risconti attivi» e la voce C) c2) «Altri ratei e risconti attivi» e' soppressa;

c) nell'attivo dello Stato Patrimoniale e' inserita la sezione D) «Ratei attivi per progetti e ricerche in corso» e la voce d1) «Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate in corso»;

d) nello Stato Patrimoniale la voce D) 5) «Debiti verso l'Unione europea e altri Organismi internazionali» e' sostituita da «Debiti verso l'Unione europea e il Resto del Mondo»;

e) nello Stato Patrimoniale la voce A) III 1) «Risultato gestionale esercizio» e' sostituita da «Risultato esercizio»;

f) nello Stato Patrimoniale la voce A) III 1) «Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti» e' sostituita da «Risultati relativi ad esercizi precedenti»;

g) nello Stato Patrimoniale la voce E) e1) «Risconti per progetti e ricerche in corso» e' sostituita da «Contributi agli investimenti», la voce E) e2) «Contributi agli investimenti» e' sostituita da «Ratei e risconti passivi» e la voce E) e3) «Altri ratei e risconti passivi» e' soppressa;

h) nel passivo dello Stato Patrimoniale e' inserita la sezione F) «Risconti passivi per progetti e ricerche in corso» e la voce f1) «Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate o co-finanziate

in corso»;

i) al Conto Economico la voce A) II.4) «Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali» e' sostituita da «Contributi dall'Unione europea e dal Resto del Mondo»;

j) al Conto Economico la voce B) IX.3) «Costi per la ricerca e l'attivita' editoriale» e' sostituita da «Costi per l'attivita' editoriale»;

2. L'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 gennaio 2014, n. 19 «Principi contabili e schemi di bilancio in contabilita' economico-patrimoniale per le universita'» e' sostituito dallo schema allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Fedeli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico